

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI DI
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO.**

**PARTE PRIMA
CAPO I
PROCEDIMENTO**

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli Uffici del Comune sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

I procedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta o di altri organi deliberativi si concludono con un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ovvero in quello indicato da altra fonte legislativa o regolamentare.

Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i
procedimenti d'Ufficio

Per i procedimenti d'Ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento individuato a norma dell'art.26 abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Qualora l'atto propulsivo promani da Organo o Ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Ufficio della richiesta o della proposta.

Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
a iniziativa di parte

Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e all'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 8 della precitata legge regionale e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazioni all'istante entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di Uffici previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 15.5.97, n. 127e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Autotutela

All'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria sfera di diritto pubblico, è consentito di risolvere i conflitti insorgenti con altri soggetti per effetto dell'attuazione dei propri provvedimenti, attraverso il ritiro (mero ritiro, revoca, abrogazione od annullamento) o la convalida degli atti invalidi.

Nell'emanazione dei provvedimenti succitati, l'Amministrazione apprezza l'interesse pubblico attuale e concreto a base degli stessi, in relazione con gli altri interessi pubblici e privati che inducono al ritiro.

Art. 5

Comunicazione dell'inizio del procedimento

Salvo che non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti e per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale predetta, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga. Resta salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi anche prima della comunicazione.

L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 6

Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione di cui al precedente art. 5 sono indicati:

a) l'intestazione dell'Ente, l'indirizzo ed il numero di codice fiscale;

- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio competente;
- d) il responsabile del procedimento;
- e) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
- f) il termine per la presentazione di osservazioni;

Sono pure indicate, nelle comunicazioni, le facoltà inerenti alla conclusione di accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti da disposizioni di legge, in sostituzione dello stesso.

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art.7

Partecipazione al procedimento

Ai sensi dell'articolo 10, lett. a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 11 lett., a) della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, presso l'ufficio competente sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento (Artt. 29 e seguenti).

Ai sensi dell'articolo 10, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 11 lett. b) della suddetta legge regionale, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può, comunque, determinare lo spostamento del termine finale.

Art.8

Conferenza dei servizi

Qualora in un procedimento amministrativo siano presenti vari interessi pubblici, l'Amministrazione può indire una conferenza interna di servizi per un esame contestuale e concertato degli stessi.

Se gli interessi pubblici coinvolti riguardano anche altre intese, nulla osta, concerti od assensi comunque denominati, si indice una conferenza esterna dei servizi. Le decisioni assunte e le valutazioni espresse vengono raccolte in apposito verbale e sostituiscono a tutti gli effetti, i concerti le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

Il Comune entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi trasmette agli enti convocati il verbale contenente il resoconto delle decisioni adottate.

L'assenso si considera implicitamente espresso da quelle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato od abbiano partecipato con soggetti privi di competenza ad esprimere la volontà dell'Ente, a meno che queste non comunichino entro 20 giorni il proprio motivato dissenso all'Amministrazione procedente; il termine di venti giorni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione delle decisioni adottate.

Art.9

Differimento del termine

Nel caso in cui l'organo o l'unità organizzativa competenti per particolari evenienze od esigenze istruttorie, si trovino nell'impossibilità di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto richiesto, essi rappresentano al soggetto interessato, motivandola, tale situazione ed indicano il nuovo termine entro cui l'atto sarà emanato.

Art.10

Momento della conclusione del procedimento

I procedimenti indicati nel presente Regolamento si intendono conclusi per il Comune con l'adozione dell'atto finale, fatto salva l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo, di competenza dell'organo di controllo, in osservanza comunque e sempre dei termini temporali stabiliti per i procedimenti amministrativi di cui alla delibera C.C. n. 10 del 10.3.92.

Nel provvedimento finale che viene notificato al destinatario devono essere indicati oltre alle indicazioni di cui all'art.6 lett. a), b), c), il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art.11

Pareri obbligatori di organi consultivi

Il parere obbligatorio degli organi consultivi deve essere espresso entro i termini fissati da disposizioni di legge o di regolamento. Nel caso che detto termine non fosse prefissato il parere deve essere rilasciato entro 45 giorni dalla richiesta.

In caso di decorrenza del termine senza che siano state rappresentate, per iscritto, ulteriori esigenze istruttorie, l'Amministrazione può procedere indipendentemente dal parere.

I precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i pareri che devono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e dalla salute dei cittadini.

Ove non siano richiesti ulteriori atti istruttori per effettive e comprovate esigenze, che rendano impossibile il rispetto del termine di cui al comma 1, il procedimento è prorogato per un periodo di tempo pari al termine originario.

Il parere va comunicato con i mezzi più celeri quali il telegrafo, oppure ove sia possibile il telefax.

Art.12

Pareri obbligatori

I pareri obbligatori prescritti da esecuzione di opere pubbliche o di altri enti locali, sono espressi entro 45 giorni dalla richiesta, salvo disposizioni normative diverse.

Gli organi consultivi del Comune debbono rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta; il predetto termine di 45 giorni, per esigenze istruttorie, può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro i 15 giorni successivi alla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione. Nei casi in cui, invece, agli organi consultivi del Comune siano richiesti pareri facoltativi, questi debbono dare immediata comunicazione ai richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

L'Amministrazione comunale può, con motivata comunicazione, prorogare il termine per un tempo pari a quello originario.

Decorso infruttuosamente il termine originario o prorogato, l'Ente può prescindere dal parere.

Art.13

Pareri sulle proposte di deliberazioni

Sulle proposte di deliberazione della Giunta o del Consiglio deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità, rispettivamente da parte del